



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0020249 del 22/07/2008

Roma.....

Alla Enel Produzione SpA
Divisione Generazione ed Energy
Management
Viale Regina Margherita 125
00198 Roma
FAX 06 83054406

Pratica N. DSA-RIS-AIA-00 [2008.0022].....

Ref. Mittente: Enel-PRO-16/04/2008-0010543

Raccomandata A/R

e p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF, soccorso pubblico e
Difesa civile - DC Prevenzione e Sicurezza
tecnica - Area rischi industriali
Via Cavour 5 - 00184 Roma
FAX 06 46529522

Alla Provincia di Roma
Dipartimento IV
Via Tiburtina 691 - 00159 Roma
fax 06 67663391

Al Comuni di Civitavecchia
Piazzale Guglielmotti 7 - 00053 Civitavecchia
FAX 0766 34048

Al Ministero dello sviluppo economico
DG Energia e risorse Minerarie
via Molise 2- 00187 Roma
FAX 06 47887783

Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali
DG Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV
via Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma
FAX 06 59943554

Alla Regione Lazio
Assessorato all'ambiente e alla Cooperazione
tra i popoli
via del Tintoretto 432 - 00145 Roma
FAX 06 510779270

Alla Provincia di Roma
Ufficio del Commissario Straordinario
Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma
FAX 06 6798756

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657225023 / fax 0657225068 - e-mail: dsa-ris@minambiente.it

All'APAT
via Vitaliano Brancati 47 - 00144 Roma
FAX 06-50072450

All' ARPA Lazio
Via Boncompagni 101 - 00187 Roma
FAX 06 48054230

**OGGETTO: Centrale TE "Torrevaldaliga Nord" nel comune di Civitavecchia -
avvio riesame dell'autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre
2003 limitatamente agli aspetti inerenti l'autorizzazione integrata
ambientale - richiesta documentazione**

Come noto il recepimento della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC) operato dal D.Lgs. 372/99 presentava ambiguità e lacune con particolare riferimento agli impianti nuovi, o oggetto di modifiche sostanziali.

Si è pertanto reso necessario perfezionare tale recepimento attraverso l'emanazione del D.Lgs. 59/05 che, all'articolo 17, comma 2, contiene specifiche disposizioni transitorie che chiariscono la situazione degli impianti nuovi, o oggetto di modifiche sostanziali, muniti di provvedimenti autorizzativi con valore di Autorizzazione Integrata Ambientale ad essi attribuita dalle norme allora vigenti.

Tale articolo 17, comma 2, in sostanza, dispone che sia da presumere la coerenza con la direttiva IPPC delle autorizzazioni rilasciate dalla entrata in vigore del D.Lgs. 372/99 alla entrata in vigore del D.Lgs. 59/05, a condizione che le relative condizioni siano state determinate con procedure che consentivano l'esame integrato degli aspetti ambientali e fatta salva la facoltà da parte dell'amministrazione che ha emanato l'autorizzazione di disporre il riesame.

Tale situazione, in particolare, ricorre per tutte le "autorizzazioni uniche" rilasciate dal Ministero delle attività produttive in attuazione del D.L. 7/02, convertito con modifiche dalla legge 55/02 e successive, fino al maggio 2005.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore, con nota del giugno 2007, ha segnalato al Ministro dello sviluppo economico di aver rilevato profili di possibile incoerenza con la direttiva IPPC di tali autorizzazioni, chiedendo conseguentemente all'autorità che ha rilasciato le autorizzazioni (ovvero al Ministero dello sviluppo economico), ai sensi del citato articolo 17, comma 2 del D.Lgs. 59/05, di valutare la necessità di disporre il riesame delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del medesimo D.Lgs. 59/05.

In particolare i profili di criticità rilevati riguardano:

- partecipazione del pubblico al procedimento di autorizzazione all'esercizio (articolo 15 della direttiva IPPC);
- caratterizzazione delle scelte progettuali e gestionali quali migliori tecniche disponibili (articolo 9, paragrafo 4 della direttiva IPPC);

- contenuti del piano di monitoraggio e controllo (articolo 9, paragrafo 5 della direttiva IPPC).

In esito a tale segnalazione, il Ministro dello sviluppo economico pro tempore con nota del dicembre 2007 ha incaricato i suoi uffici di valutare la necessità di disporre tali riesami.

Tale valutazione è stata condotta caso per caso dal Ministero dello sviluppo economico, invitando di volta in volta tutte le amministrazioni, che avevano partecipato alla definizione delle condizioni dell'autorizzazione già rilasciata, a fornire eventuali contributi nell'ambito di apposite riunioni.

Per l'impianto in oggetto, come noto, tali riunioni hanno determinato la decisione da parte del Ministero dello sviluppo economico, formalizzata da ultimo con nota del 4 luglio 2008 n.12170, di disporre il riesame dell'autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003, limitatamente ai seguenti aspetti :

- approvazione, integrazione ed aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo
- introduzione dei valori limite di emissione per le sostanze inquinanti pertinenti non precedentemente considerate, ma di cui è obbligatorio tener conto (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 e dell'allegato III della direttiva IPPC recepito dall'articolo 7, comma 3 e dall'allegato III del DLgs. 59/05).

Nel contempo è stato ribadito che, come stabilito dall'articolo 9, comma 4 del D.Lgs. 59/05, il riesame disposto deve essere condotto dalla "autorità competente" così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.lgs. 59/05, ovvero, nel caso specifico, da questo Ministero.

Ciò premesso si invita codesta Società a trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della presente, tenuto conto delle osservazioni formulate da APAT in merito al piano di monitoraggio e controllo inviato con nota Enel-PRO-16/04/2008-0010543, gli elementi integrativi necessari a consentire il riesame dell'autorizzazione in oggetto relativamente ai seguenti temi:

- approvazione, integrazione ed aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo ;
- definizione di ulteriori valori limite di emissione per le sostanze di cui all'allegato III del D.Lgs. 59/05 ritenute pertinenti, e in particolare per arsenico, fluoro, cloro e relativi composti, con esplicita indicazione del fatto che le soluzioni per il raggiungimento di tali limiti di emissione si configurano quali migliori tecniche disponibili ai sensi della disciplina IPPC.

Al ricevimento di tale documentazione si provvederà a valutare la significatività delle modifiche che sarà necessario apportare all'autorizzazione (e eventualmente all'impianto) e conseguentemente ad attivare la più adeguata procedura di aggiornamento dell'autorizzazione, (garantendo ove necessario la partecipazione del pubblico), nonché a definire la dovuta tariffa istruttoria.

Vale infine la pena di annotare che dei tre profili di criticità segnalati in linea generale da questo Ministero, solo uno (relativo al piano di monitoraggio) è stato

riconosciuto significativo nel caso specifico, mentre l'approfondimento condotto ha portato il Ministero dello sviluppo economico ad individuare nel caso specifico la presenza di un ulteriore diverso profilo di criticità (relativo alla fissazione di limiti per tutte le pertinenti sostanze di cui all'allegato III della direttiva IPPC).

Conseguentemente si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico, oltre a disporre il riesame, con nota prot. 0010746 del 13 giugno 2008 ha richiamato le valutazioni condotte nel 2003 in fase istruttoria ed *"erroneamente non riportate nel provvedimento"* in oggetto e ha prescritto che nelle more della conclusione del riesame codesta Società debba comunque garantire il rispetto dei *"limiti individuati nel corso della riunione conclusiva del 29 ottobre 2003 della conferenza dei servizi indetta nell'ambito del procedimento autorizzativo ai sensi della legge 55/2002"*.

Resta pertanto inteso che, come prescritto nella nota prot. 0010746 del 13 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico e indicato nella nota 0016272-P DGPREV del 7 maggio 2008 del Ministero della salute, nelle more della conclusione del procedimento di riesame, l'esercizio dell'impianto in oggetto dovrà in ogni caso rispettare, oltre alle condizioni esplicitamente riportate nell'autorizzazione in oggetto, le seguenti ulteriori condizioni:

- considerare anche l'arsenico (As) nella lista dei metalli, riportati nell'autorizzazione 55/02/2003, cui si applicano i valori limite di emissione come sommatoria;
- mantenere il flusso di massa annuo degli ossidi di zolfo e delle polveri entro il 70% dei valori limite di emissione riportati nell'autorizzazione 55/02/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Bruno Agricola)

WSP